

[redacted]/2025 PU CM

Interessato: [redacted]

OCC: Dott.ssa Cristina Santojanni

**Tribunale Ordinario di Modena****Sezione terza civile e procedure concorsuali**

Il Giudice designato, dott. Carlo Bianconi

letta la proposta di concordato minore presentata in data 05.8.2025 da

[redacted]

dall'Avv. Adriana Tempesta del Foro di Ferrara (C.F.: TMPDRN69P56G535F, PEC: adriana.tempesta@legalmail.it, Fax: 0532242227) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ferrara alla via Ugo Tognazzi 1/B, giusta mandato in calce al ricorso;

vista la relazione dell'OCC Dott.ssa Cristina Santojanni dell'ODCEC di Modena; lette le integrazioni al ricorso;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale *ex art 27 CCI*, atteso che la residenza dell'interessato, nonché il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Modena;

premessa la applicabilità alla presente fattispecie di ogni previsione del CCII siccome riformato dal cd. Correttivo ter in ragione della norma di diritto intertemporale di cui all'art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28.9.2024;

osserva quanto segue.

La proposta e il piano soddisfano i requisiti di legge fermo quanto *infra*, e salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti in sede di giudizio di omologazione.

Requisiti formali (art. 75, comma 1, art. 76, commi 1-4 CCII).



Il ricorrente ha depositato sostanzialmente tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1, CCII.

La relazione del gestore della crisi contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dalla norma.

Requisito soggettivo (art. 74, comma 1, art. 77 CCII).

La proposta di concordato minore è stata presentata da soggetto giuridico non sottoponibile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Invero, il ricorrente non riveste alla attualità la qualifica di imprenditore, tantomeno maggiore.

Il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e – allo stato - non risulta abbia commesso atti in frode ai creditori.

Neppure sussistono profili "liquidi" di immeritevolezza, in ipotesi scrutinabili secondo quanto pare evincersi da Cass. nr. 30538/2024 (salvi gli ulteriori approfondimenti).

Non sussiste quindi alcun profilo soggettivo di inammissibilità immediatamente apprezzabile.

La proposta di concordato.

La proposta di concordato si incentra sulla continuità professionale della attività di geometra.

Essa è descritta compiutamente alle pagine 4 e 5 della memoria integrativa 16.10.2025 (oltre che alle pagine 14 e 16 della relazione del Gestore).

I tratti essenziali:

- prosecuzione dell'attività professionale e destinazione ai creditori della somma mensile di € 1.300,00 per 60 rate (cinque anni);
- liquidazione, con procedura competitiva, della nuda proprietà su due fabbricati (ruderii) siti in , liberi da ipoteche, al prezzo presumibile di circa € 12.000,00 (vedi pag. 5 ricorso; 1-3 memoria integrativa e doc. 26 contenente offerta irrevocabile di acquisto);



- conservazione della partecipazione in misura del 2% al capitale sociale della società [REDACTED] S.r.l.s. (stimata in € 600,00);
- destinazione ai creditori, dunque, della somma di € 90.000,00 circa (sensibilmente superiore al “valore di liquidazione” nello scenario LC, che ascenderebbe ad € 58.300,00);
- tempistiche e misura dei pagamenti dettagliate alle pagine 4 e 5 della memoria integrativa 16.10.2025 (oltre che alle pagine 14 e 16 della relazione del Gestore);
- quanto alla misura dei pagamenti: *a.p.r.* e soddisfazione integrale sino alla concorrenza del valore di liquidazione; da lì in poi (e quindi, con riferimento ai ratei mensili successivi al triennio), applicazione della *r.p.r.* e soddisfazione nelle percentuali dell’8% per i privilegiati generali mobiliari e dell’1,34% dei chirografari (soggetti tutti che nella LC rimarrebbero insoddisfatti);
- mancata previsione di classi creditorie; ammissione al voto dei creditori privilegiati i quali (pur pagati integralmente) scontino una moratoria.

I requisiti oggettivi di ammissibilità.

Il sovraindebitamento del [REDACTED] non è in discussione.

Per i creditori assistiti da cause di prelazione, opera il limite alla falcidia di cui all’art. 75. c. 2 CCII (vedi Cass. 28574/2025): esso pare rispettato, atteso quanto detto sopra con riferimento alle regole di distribuzione del valore applicate.

Merita un cenno, infine, il tema della moratoria nel pagamento di tali creditori.

Dal punto di vista del diritto positivo, non vi sono previsioni che consentano in via diretta la moratoria dei crediti assistiti da cause di prelazione nel concordato minore (diversamente, nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: vedi art. 67, c. 4).

Nel CM in continuità, peraltro, pare possibile importare *ex art. 74, comma 4* (vedi Cass. 17721/2025) il disposto dell’art. 86 CCII, espressamente applicabile alla ipotesi della continuità.

Il problema teorico, semmai, è che tale norma, nel legittimare una moratoria (astrattamente *sine die*) si premura di tenere “*Fermo quanto previsto nell’articolo 109*”, disposizione che, come noto, disciplina la ammissione al voto dei



prelazionari interessati dalla ristrutturazione (in quanto da essa incisi in termini quantitativi, qualitativi o temporali) nel concordato preventivo.

Vi è però che, nel concordato minore, la norma sul voto dei prelatizi (art. 79, comma 1) esiste, ed è autosufficiente: in forza di tale previsione, in buona sostanza, il prelatizio pagato integralmente non voterebbe mai.

La previsione, però, è stata trasfusa nel codice della crisi senza sostanziali modifiche rispetto a quanto disponeva a suo tempo l'art. 11, comma 2, della L. 3/2012, plesso normativo che si inscriveva in un contesto profondamente diverso (vedi anche art. 177, comma 2, CCII), e che si fondava sull'assunto dell'ammissione al voto del prelatizio unicamente per il caso di mancato pagamento integrale – quindi, sotto un profilo eminentemente quantitativo – per incipienza o per rinunzia.

L'art. 79, comma 1, oggi – nel nuovo contesto ordinamentale complessivo – non può che essere letto con la lente del diritto eurounitario, ed in particolare di quanto stabilito dall'art. paragrafo 2, della direttiva cd. *insolvency*, chiarissimo nello statuire che: “*Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull'adozione di un piano di ristrutturazione*”.

Orbene, le parti interessate sono non solo quelle che non ricevono soddisfazione integrale, ma pure quelle che ricevono un pagamento dilazionato nel tempo (e che subiscono quindi una moratoria) e quelle la cui soddisfazione viene proposta con mezzi diversi dal denaro: l'art. 109 c. 5 esplicita per l'appunto tali assunti con riferimento alla continuità aziendale, ed integra (o addirittura deroga a) le tradizionali regole, condensate, nel CP, ai precedenti commi 3 e 4.

Va dunque condivisa la soluzione adottata dal Tribunale di Massa (decr. 30.6.2025 in www.ilcaso.it), secondo cui “*Nel concordato minore deve ritenersi applicabile, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 74, ultimo comma, C.C.I., per quanto compatibili, alle disposizioni di cui Capo III del medesimo titolo IV, relative al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 109, comma 5, C.C.I., la moratoria per il pagamento dei creditori muniti di prelazione, anche oltre il termine di 180 giorni dall'omologazione, per cui detti crediti, stante che l'adempimento con una tempistica superiore equivale a soddisfazione non integrale, devono essere ammessi al voto per l'intero, con la conseguenza che anche per la parte “capiente” tale credito deve essere inserito in un'apposita classe al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto.*”

Nel caso in esame, il ricorrente, chiamato ad interloquire sul punto, ha fatto corretta applicazione di tali coordinate, prevedendo la ammissione al voto di tutti i creditori prelatizi (anche laddove pagati integralmente, ma con dilazione).



Non vi sono, quindi, profili di inammissibilità della proposta.

Sulla distribuzione del valore. Sulla formazione delle classi. Sul voto.

La costruzione della proposta è ammissibile anche con riferimento alla posizione dei creditori ed alla distribuzione del valore, tenuto conto delle seguenti precisazioni.

Innanzitutto, la applicazione della *r.p.r.* è legittima, perché concerne soggetti pagati, di fatto, con le risorse incrementali ed eccedenti rispetto al valore di liquidazione.

Le classi non sono state previste, e ciò è legittimo, non essendo emersa la esistenza di creditori che vantino garanzie collaterali.

Ogni questione sarà pertanto affrontata, ove ancora rilevante, in sede di eventuale omologazione, allorquando sarà poi posta attenzione sul combinato dettato di cui agli artt. 79, comma 1, e 80 c. 3 CCII in considerazione del fatto che Agenzia delle Entrate è titolare di un credito complessivamente (ed ampiamente) maggiore del 50% del monte complessivo, ma passibile di sterilizzazione, al ricorrere dei presupposti, in caso di *cram down*.

In definitiva, la proposta, per come strutturata, è ad oggi ammissibile.

Nella fattispecie non è necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI. Tale nomina non è stata chiesta dalla ricorrente. Il concordato è sì in continuità, ma professionale e non aziendale, e caratterizzato da assunzioni molto semplici. Nonostante sia stata invocata (e qui disposta) la sospensione generalizzata delle procedure esecutive, non appare sussistere pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario.

Misure protettive.

Considerato che è stata richiesta la adozione di misure protettive di cui all'art. 78, comma 2, lett. d) CCII, si stima necessario e sufficiente, disporre in conformità alla richiesta (vedi Cass. 22715/2023).

La conseguente sospensione (cd. esterna) di singoli procedimenti esecutivi rimarrà prerogativa del Giudice della esecuzione.

Tutto ciò premesso,



visto l'art.78 CCI,

PQM

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di [redacted]

dispone la comunicazione della proposta di concordato minore, della relazione particolareggiata (e delle relative integrazioni) oltre che del presente decreto a tutti creditori, a cura del gestore della crisi dott.ssa Cristina Santojanni entro il **12.12.2025**; il Gestore indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

assegna ai creditori termine sino al **12.1.2026** per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

dispone che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente e comunque entro il **19.1.2026** al Giudice una relazione sull'esito del voto (con approfondito riferimento al disposto di cui all'art. 79, comma 1, CCII), unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

riserva ogni provvedimento all'esito;

dispone che a cura del gestore della crisi il presente decreto sia pubblicato sul sito *web* del Tribunale di Modena e **ordina** che sia trascritto presso gli Uffici competenti *ex art. 78, comma 2, lett. b;*



dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.

Modena, 20.11.2025

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi

